

BGer 6B_1022/2019 vom 30. Oktober 2019

Bundesgericht, 2019-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1022_2019

FR: TF 6B_1022/2019 du 30 octobre 2019

IT: TF 6B_1022/2019 del 30 ottobre 2019

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF può essere ammessa per le ragioni esposte nel precedente giudizio di questa Corte (cfr. sentenza 6B_950/2017, citata, consid. 1.2).

E. 2.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 145 V 215 consid. 1.1; 144 V 388 consid. 2 e rinvii). Inoltre, le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Ciò significa che la ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4 e rinvii).

E. 2.2

A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, e successivamente della CRP, l'autorità inquirente ha esaminato le registrazioni delle ore lavorative di B. _____ nel "time-sheet" aziendale, da lui inserite dopo la disdetta del contratto di lavoro, relative al periodo dal 27 al 31 ottobre 2013, ai giorni del 1°, 4, 15 e 29 novembre 2013, nonché al periodo dal 5 al 31 dicembre 2013 e dal 1° gennaio 2014 all'11 marzo 2014. Questi archi temporali sarebbero stati oggetto di nuove registrazioni e di modifiche da parte dell'imputato soltanto all'inizio di marzo del 2014, dopo il suo licenziamento. Egli è stato interrogato al riguardo dalla Segretaria giudiziaria, agente su delega del PP, e, nell'ambito di tale interrogatorio, il patrocinatore della ricorrente ha potuto porgli domande e muovergli contestazioni.

La Corte cantonale ha fondato il proprio giudizio sugli atti di istruzione svolti dal Ministero pubblico, accertando che le ore di lavoro aggiunte successivamente, relative al periodo dal 27 al 31 ottobre 2013, ai giorni 1°, 4 e 15 novembre 2013, come pure al periodo dal 5

dicembre 2013 all'11 marzo 2014, erano comprovate da specificati "print screen" agli atti. Ha inoltre rilevato che, per il tempo di lavoro supplementare riferito al 29 novembre 2013, l'imputato non aveva avanzato pretese civili nei confronti della ricorrente. La CRP ha poi richiamato le spiegazioni da lui fornite alle contestazioni concernenti le ragioni e le modalità delle modifiche delle registrazioni nel "time-sheet". Ha per finire concluso che l'imputato aveva portato sufficienti elementi per ritenere ch'egli aveva effettivamente svolto delle ore lavorative nelle circostanze di tempo indicate nel "time-sheet".

E. 2.3

Nel nuovo ricorso in questa sede, dopo avere riepilogato l'iter procedurale ed esposto le norme giuridiche applicabili, la ricorrente si limita ad invocare semplicemente la circostanza che le attività registrate nel "time-sheet" sono state aggiunte o modificate dall'imputato dopo la notifica del suo licenziamento. Non si confronta tuttavia minimamente con gli esposti accertamenti, relativi agli specifici periodi da lei indicati come sospetti e oggetto delle indagini a seguito del rinvio. Non censurati d'arbitrio, gli accertamenti concernenti l'effettivo svolgimento delle ore lavorative nei suddetti periodi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Né la ricorrente si esprime sulle spiegazioni fornite dall'opponente in sede d'interrogatorio, spiegando per quali ragioni esse non sarebbero plausibili. Fondando genericamente l'esistenza di sufficienti indizi di reato solo sul fatto che le modifiche delle registrazioni sono successive al licenziamento dell'opponente, la ricorrente non si confronta con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, per quali motivi tale giudizio viola il diritto. Insufficientemente motivato sui citati aspetti, il gravame è pertanto sostanzialmente inammissibile.

E. 3.1

La ricorrente rimprovera all'opponente la possibile commissione di una truffa processuale. Sostiene che l'inserimento di nuove ore supplementari nel "time-sheet", rispettivamente la modifica delle ore già registrate, non consentirebbe di ritenere improbabile una condanna dell'opponente per il reato di cui all' art. 146 CP .

E. 3.2

Secondo quanto suesposto, le autorità cantonali hanno però accertato che le ore lavorative inserite successivamente nel sistema di registrazione del tempo di lavoro erano effettivamente state svolte dall'opponente. La ricorrente omette di considerare questi accertamenti, come visto non sostanziati d'arbitrio, che permettono di escludere l'adempimento dell'invocato reato. La truffa processuale è infatti un caso particolare di truffa giusta l' art. 146 CP e consiste nell'ingannare con astuzia il giudice al fine di determinarlo a rendere una decisione (materialmente sbagliata) pregiudizievole al patrimonio della controparte o di un terzo (DTF 122 IV 197 consid. 2; sentenza 6B_1005/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 5.1, in: RtiD II-2014, pag. 204 segg.). Anche in questa costellazione, l'autore deve agire a scopo di indebito profitto, il quale non è dato quand'egli ha o crede di avere diritto al pagamento dell'importo dovutogli (cfr. sentenza 6B_1005/2013, citata, consid. 5.1 e riferimenti). La CRP ha quindi confermato a ragione il decreto di abbandono relativamente all'imputazione di truffa.

E. 4.1

Con riferimento all'ipotesi di falsità in documenti (art. 251 CP), la ricorrente sostiene che il "time-sheet" in questione sarebbe idoneo a determinare il numero delle ore lavorative di cui

l'opponente ha chiesto il pagamento nella causa civile e sarebbe pertanto adeguato a provare la veridicità del suo contenuto. Reputa quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, esso costituirebbe un documento ai sensi dell' art. 110 cpv. 4 CP .

E. 4.2

Si rende colpevole di falsità in documenti ai sensi dell' art. 251 n. 1 CP chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Sono documenti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serve al medesimo scopo (art. 110 cpv. 4 CP).

L' art. 251 n. 1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia quella di un documento menzognero (falsità ideologica). Il documento è falso quando il suo vero estensore non corrisponde all'autore apparente, il documento trae quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà. È invece menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 142 IV 119 consid. 2.1). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la falsità ideologica in documenti. Essa presuppone una menzogna scritta qualificata, che secondo la giurisprudenza è data quando il documento fruisce di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.2; 142 IV 119 consid. 2.1). È ciò segnatamente il caso quando determinate assicurazioni oggettive garantiscono ai terzi la veridicità della dichiarazione. Può per esempio trattarsi di un dovere di verifica che incombe all'autore del documento, oppure di disposizioni legali che definiscono il contenuto del documento stesso (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.2 e 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1). Per contro, il semplice fatto che, secondo la comune esperienza, taluni scritti beneficiano di una particolare credibilità, segnatamente nella pratica commerciale, non è sufficiente per riconoscere la qualità di documento ai sensi degli art. 110 cpv. 4 e 251 n. 1 CP (DTF 142 IV 119 consid. 2.1 e rinvii).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che un certificato di salario o un conteggio del salario dai contenuti inesatti non fruiscono di un'accresciuta credibilità, nella misura in cui specifiche disposizioni legali non conferiscono loro un simile carattere (DTF 118 IV 363 ; sentenze 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6B_390/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.4; 6B_163/2016 del 25 maggio 2016 consid. 3.3.1 e rispettivi rinvii). Allo stesso modo, un contratto di lavoro allestito nella forma scritta semplice, dal contenuto menzognero, non riveste di massima un carattere probatorio accresciuto (DTF 123 IV 61 consid. 5c/cc pag. 68; 120 IV 25 consid. 3f pag. 29; sentenza 6B_382/2011, citata, consid. 2.2).

Analogamente all'esposta giurisprudenza, anche la semplice indicazione delle ore lavorative prestate dal dipendente nel "time-sheet" aziendale, eseguita da una parte al contratto di lavoro, non fruisce di un'accresciuta credibilità, sicché un'eventuale menzogna scritta relativa al numero delle ore lavorative non realizzerebbe il reato di falsità ideologica in documenti ai sensi dell' art. 251 n. 1 CP . Il solo fatto che il conteggio orario litigioso sia stato prodotto nella causa civile non gli conferisce di per sé un carattere probatorio

accresciuto e non è quindi decisivo. Se ciò fosse il caso, ogni atto menzognero che venisse a trovarsi nelle mani del giudice diventerebbe infatti automaticamente un falso ideologico (cfr. sentenza 6P.15/2007 del 19 aprile 2007 consid. 8.2.1). La tesi della ricorrente è pertanto infondata, sicché il decreto di abbandono è giustificato anche per quanto concerne il reato di falsità in documenti.

E. 5

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.